



COMUNE di MONTERCHI

Provincia di Arezzo

Tel. (0575) 70092 Fax. (0575) 70332

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 31-03-2016

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO STRUTTURE MUSEALI DI MONTERCHI

L'anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala consiliare, previa l'osservanza delle formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è Pubblica.

All'appello nominale iniziale risultano:

ROMANELLI ALFREDO	Presente
GIUNTINI ENZO	Presente
MENCARONI SILVIA	Presente
MARTELLINI LUCIA	Presente
CONTI IACOPO	Presente
GIOGLI GIANLUCA	Presente
POLCRI MARIA CRISTINA	Presente
ANDREOLI SARA	Presente
GIORGESCHI MARIANO	Presente
PETTINARI GLORIA	Assente
DONATI SABRINA	Presente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale CARLO LEONARDI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. POLCRI MARIA CRISTINA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa MARTA DEL CORTO

POLCRI: introduce velocemente l'argomento e lascia la parola all'Assessore

MENCARONI: dopo due anni di lavoro siamo arrivati alla stesura di questo regolamento già portato in Commissione consiliare. Ci aspettiamo la promozione dei musei sotto più aspetti. Necessità di regolamento per organizzazione interna ed esterna e come richiesto da Regione Toscana.

GIORGESCHI: Chiede, in base ad art. 6 regolamento, quale tipologia di gestione diretta o indiretta?

SINDACO: la gestione rimane sempre del Comune e non varia la volontà di fondo. E' stata introdotta la possibilità di farlo con gestione esterna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta della responsabile del servizio socio culturale del tenore seguente:

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad una regolamentazione delle strutture museali presenti nel territorio di Monterchi, "Museo della Madonna del Parto" e "Museo delle Bilance", raggruppandole sotto la voce di "Monterchi Musei";

CONSIDERATO che i musei sono uno strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio del cittadino, applicando alla propria azione criteri di imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni, concorrendo, con gli altri enti pubblici territoriali, a promuovere le condizioni che rendono effettiva la valorizzazione, la tutela, la conservazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali nel territorio di pertinenza comunale;

RITENUTO pertanto opportuno anche alla luce dei principi fatti propri dallo Statuto Comunale di valorizzazione della cultura e del patrimonio culturale, procedere ad una regolamentazione delle strutture museali, al fine di dare attuazione ai principi di buona amministrazione, efficienza della macchina amministrativa;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000;

CON VOTI: unanimi

D E L I B E R A

1. Di approvare, dopo esame ed attenta lettura da parte della Commissione Comunale, il cui parere è presente agli

- d'ufficio, il "Regolamento dei Musei di Monterchi" per la gestione delle strutture museali di Monterchi;
2. di dichiarare, con separata unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del citato D. Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARIA CRISTINA POLCRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLO LEONARDI

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO LEONARDI

PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 08-05-2016

IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO LEONARDI

COMUNE DI MONTERCHI

REGOLAMENTO DEI MUSEI

approvato con delibera C.C. n° 2 del 31.03.2016;

Art. 1

Denominazione e sede

I Musei presenti nel territorio comunale di Monterchi, la cui denominazione è “Musei Civici Madonna del Parto” hanno sede nei Palazzi di via Reglia, n.1 e di via XX Settembre, n.22, di proprietà dello stesso Comune ed espongono beni artistici di varia natura e tipologia, fra cui “La Madonna del Parto”. Intorno al capolavoro dell’Artista Piero della Francesca, “La Madonna del Parto”, simbolo ed emblema della città si è andato formando a un sistema museale incentrato sulla figura dell'artista.

Art. 2

Missione e finalità

1. I Musei di Monterchi sono strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio del cittadino, applica alla propria azione criteri di imparzialità, nel rispetto delle varie opinioni, concorrendo, con gli altri enti pubblici territoriali, a promuovere le condizioni che rendono effettiva la valorizzazione, la tutela, la conservazione e la fruizione dei beni culturali e ambientali nel territorio di pertinenza comunale.

2. I musei di Monterchi individuano nella definizione di "museo" formulata dall'ICOM (International Council of Museums) la propria missione ("Un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiale e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto"), ne condivide le finalità generali, in relazione alla storia ed alla cultura.

Art. 3

Possesso e disponibilità del patrimonio museale e delle collezioni

I beni presenti nei Musei sono soggetti ai regolamenti in essere nel Comune e gestiti in osservanza delle norme dell’ordinamento generale degli enti locali e alle tutele di legge.

Il patrimonio dei musei è costituito:

- dall’affresco “ Madonna del Parto” di Piero della Francesca;
- dal frammento "Madonna del latte";
- dalla collezione di Bilance di Velio Ortolani in comodato d’uso gratuito;
- dalle apparecchiature, dalle suppellettili, da tutti gli altri beni mobili e immobili presenti nelle sale espositive, o che a qualsiasi titolo transitino in proprietà;
- in generale, dai beni mobili e immobili depositati, lasciati o concessi a qualsiasi titolo.

Per lo svolgimento delle proprie attività il museo può utilizzare le collezioni, le opere e i materiali messi a disposizione, mediante apposite convenzioni, dallo Stato, nonché da altri enti e privati.

Il Comune è responsabile dei beni e delle collezioni concessi in uso ed in caso di chiusura o soppressione del museo, provvederà alla restituzione dei beni e collezioni concessi a questo esclusivo scopo da parte di altri enti o privati.

Art.4

Possesso e disponibilità della sede

La sede del Museo delle Bilance, Palazzo Massi, fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Monterchi ed è soggetta alle tutele derivanti dalla legislazione sui beni culturali.

Tale sede è destinata esclusivamente alle collezioni e alle attività museali.

La sede del Museo della Madonna del Parto fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Monterchi ed è soggetta alle tutele derivanti dalla legislazione sui beni culturali.

Tale sede è destinata esclusivamente alle collezioni e alle attività museali.

Art. 5

Funzioni e compiti

Il museo è l'organo attraverso il quale il Comune opera per la tutela e valorizzazione dei beni culturali di cui all'art. 4, secondo *le finalità e la missione* di cui all'art. 3 ed i principi generali stabiliti nel proprio statuto, nonché dei beni culturali diffusi sul territorio suscettibili di offrire elementi utili al perseguimento delle suddette *finalità e missione*.

I musei nei limiti delle competenze definite dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004), perseguono i seguenti obiettivi primari:

- promuovere l'incremento delle raccolte, attraverso acquisti, depositi e donazioni di opere ed oggetti di effettivo interesse, coerenti con le raccolte;
- curare l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni di propria pertinenza;
- assicurare la conservazione, la manutenzione e il restauro di tutti i beni di propria pertinenza, esposti e in deposito; garantire la loro salvaguardia e la loro sicurezza;
- promuovere, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, ricerche relative al patrimonio conservato e ad ogni altro materiale rilevante ai fini delle proprie raccolte e di tematiche ad esse attinenti;
- rendere accessibile al pubblico il patrimonio e predisporre un allestimento adeguato agli spazi, funzionale alla migliore presentazione dei beni, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e conservazione;
- promuovere iniziative didattiche e educative atte a favorire e a diffondere la conoscenza e la fruizione pubblica dei propri beni;
- curare, con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, progetti espositivi di grande richiamo e di significativo interesse culturale;
- collaborare a progetti di individuazione, censimento e catalogazione finalizzati alla salvaguardia e tutela del patrimonio mobile e immobile presente nel territorio;
- promuovere e partecipare a progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;
- partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento, a eventuali formule di gestione associata con altri musei, in aggregazioni territoriali o tematiche.

Art. 6

Forme di governo e di gestione

I Musei potranno essere gestiti tramite soggetti esterni all'Ente, individuati con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 7

Assetto finanziario e ordinamento contabile

L'Amministrazione comunale garantisce i mezzi finanziari, i locali, gli strumenti, i materiali necessari all'assolvimento degli obiettivi e dei compiti assegnati.

Le entrate del Museo sono costituite:

- dalle assegnazioni disposte negli appositi capitoli di bilancio del Comune proprietario;
- da donazioni, lasciti e legati;
- dai contributi di enti pubblici e di enti e soggetti privati, nonché da sponsorizzazioni.

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato secondo le procedure ed i criteri relativi all'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Personale

Il personale addetto al servizio presso le strutture museali dovrà tenere un comportamento improntato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti degli enti pubblici, dovrà essere munito di apposita uniforme e tessera di riconoscimento. In merito alle prestazioni esterne fornite le stesse dovranno essere, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- custodia, pulizie;
- manutenzione collezioni ed allestimenti;
- progettazione e gestione di servizi educativi;

La responsabilità relativa allo stato e manutenzione degli immobili è affidata ai servizi tecnici del Comune proprietario.

Al fine di garantire un efficiente servizio al pubblico, per quanto riguarda l'accoglienza, la vigilanza e la custodia, il museo promuove e sostiene la formazione continua del personale, che dovrà far carico al soggetto affidatario del servizio nell'eventualità di affido a terzi della gestione delle strutture.

Art. 9

Direttore del Museo

Il ruolo di Direttore è assegnato, con atto del Sindaco ad una figura professionale idonea, in relazione agli standard museali, individuata all'interno della struttura oppure acquisita all'esterno tramite incarico a termine o mediante convenzione con altro soggetto pubblico o privato.

Il Direttore riceve in consegna la sede, le raccolte, gli arredi, le attrezzature e i relativi inventari; al termine dell'incarico, il Direttore effettua la consegna di tutto quanto affidatogli.

Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo svolte dagli organi di governo, è responsabile della gestione complessiva del Museo. In particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) concorre alla definizione del progetto culturale e istituzionale del Museo;
- b) elabora i documenti programmatici e le relazioni consuntive, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo;
- c) provvede alla realizzazione delle iniziative programmate per la valorizzazione delle raccolte;
- d) coordina le attività di monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi, con particolare riferimento ai dati sulle presenze dei visitatori;
- e) organizza, regola e controlla i servizi al pubblico, nel rispetto degli standard di qualità;
- f) dirige il personale scientifico, tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura;
- g) provvede alla selezione e alla formazione delle risorse umane al fine di una adeguata copertura di tutti i ruoli fondamentali in conformità agli standard museali;
- h) individua le strategie di reperimento delle risorse economiche necessarie;
- i) coordina le attività di informazione, di promozione e di comunicazione al pubblico;
- j) coordina gli interventi necessari per garantire l'adeguatezza degli ambienti, delle strutture e degli impianti;
- k) sovrintende alla conservazione, all'ordinamento, all'esposizione, allo studio delle collezioni, alle attività didattiche ed educative, coordinando l'operato degli addetti a tali funzioni;
- l) assicura la tenuta e l'aggiornamento degli inventari e della catalogazione;
- m) sovrintende alla gestione scientifica del Museo e alla formazione di piani di ricerca e studio;
- n) dà il parere per il prestito e il deposito delle opere, per l'incremento delle collezioni e sovrintende alle relative procedure;
- o) cura i rapporti con Soprintendenze, Regione, Provincia, Musei;
- p) regola la consultazione dei materiali artistici e autorizza l'accesso ai depositi;
- q) esprime un parere per studi e riproduzioni, la cui autorizzazione resta in capo alla Giunta Comunale.

Il Direttore può convocare un Gruppo Tecnico di lavoro per la progettazione e la realizzazione di eventi o iniziative particolari, per le quali può chiedere agli Organi di governo la collaborazione di consulenti esterni.

Il Direttore può delegare una parte dei suoi compiti ad altri soggetti dotati della necessaria professionalità (conservatore ecc.).

Per le modalità di nomina e revoca del Direttore si richiamano le disposizioni generali vigenti nell'Ente in tema di incarichi di responsabilità.

Art. 10

Principi generali, criteri e modalità di gestione e cura del patrimonio museale e delle collezioni

Nella gestione delle collezioni museali i musei perseguono obiettivi di qualità in merito ai seguenti ambiti operativi:

- conservazione e restauro;
- incremento e inalienabilità;
- registrazione e documentazione;
- esposizioni permanenti e temporanee, prestiti;
- politiche di ricerca e studio.

Per ciascuno di tali ambiti le azioni dei musei si informano agli standard definiti con Decreto Ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sugli standard museali) e dalla Regione Toscana.

• Catalogazione, studio e ricerca

1. Il patrimonio artistico conservato è oggetto di specifiche campagne di catalogazione, per tipologie di beni, collezioni e provenienze, realizzate in conformità di quanto stabilito nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs n. 42 del 22.01.2004).

2. Ai fini della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la consultazione delle schede di catalogo è resa disponibile al pubblico in forme diverse e solo relativamente ai dati non pregiudiziali alla sicurezza dei beni.

• Acquisizione e incremento

1. I Musei perseguono specifiche politiche di incremento delle raccolte, attraverso acquisti, donazioni, lasciti, depositi, comodati, usucapione, assegnazioni a seguito di azione giudiziaria, scambi e permuta con altri musei, allo scopo di ampliare il patrimonio culturale reso disponibile al pubblico.

• Restauro

1. La progettazione e l'esecuzione degli interventi conservativi e di restauro sui beni culturali mobili di proprietà comunale sono predisposti previa autorizzazione, su progetto o descrizione tecnica, del soprintendente competente, ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 31 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004).

2. Per interventi di particolare rilievo e interesse culturale, possono essere attivati accordi programmatici di natura tecnico-scientifica e economica con lo Stato, la Regione Toscana e altri enti pubblici territoriali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 40 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004) e ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n. 19 del 31.1.2005

• Prestiti

I prestiti sono autorizzati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 11

Principi generali e modalità di erogazione dei servizi al pubblico

I Musei assicurano:

- l'accesso agli spazi espositivi;
- la consultazione della documentazione esistente presso il museo;
- la fruizione delle attività scientifiche e culturali del museo;
- l'informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi.

L'accesso agli spazi espositivi (orari, prezzi d'ingresso, etc.) e la fruizione di determinate categorie di servizi sono disciplinati da appositi atti normativi e/o regolamentari. L'accesso agli spazi espositivi si informa comunque, in via di principio, ai seguenti criteri essenziali: apertura continuata tutto l'anno, sette giorni su sette; ingresso a pagamento, diversificato secondo tipologie di utenti e parametri di equità.

I musei perseguono programmi adeguati a:

- garantire l'accesso a tutte le categorie di visitatori/utenti, con l'abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi interni e di accesso e uscita, nei limiti concessi dai vincoli architettonici;
- esporre le collezioni permanenti secondo un ordinamento scientificamente corretto;
- realizzare ordinamento, allestimenti e strumenti differenziati che offrano al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, nonché informazioni e apparati di studio e ricerca rivolti a soddisfare differenti livelli di esigenze degli utenti.

• Orari e modalità di visita

1. L'orario di apertura al pubblico è proposto dalla Giunta comunale, in base alla valutazione dei dati resi disponibili dalle rilevazioni delle presenze dei visitatori.
2. I musei sono aperti tutto l'anno, compreso il sabato e la domenica. Sono previsti due giorni di chiusura all'anno: il 25 Dicembre e il 1° Gennaio.
3. I visitatori accedono alle sale dopo avere depositato borse, ombrelli e ogni altro materiale ingombrante all'ingresso dei Musei.
4. Nelle sale espositive deve essere mantenuto il silenzio e il comportamento dei visitatori non deve arrecare danni alle opere o disturbo agli altri utenti.

E' vietato fumare, assumere cibi e bevande, fotografare, riprendere con video camere, introdurre animali e utilizzare il cellulare.

• Tariffe

1. Le politiche tariffarie, deliberate dalla Giunta Comunale, atte a favorire per quanto possibile l'accesso di un pubblico più vasto e vario, si ispirano a principi condivisi in ambito nazionale e internazionale e rispettano determinati criteri. Le proposte presentano ampie diversificazioni, destinate a tutti i cittadini del mondo, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità e sulla residenza, con particolare attenzione alle varie fasce di pubblico e alle categorie di cittadini interessate per motivi di studio e lavoro.
2. Le tariffe, le agevolazioni, le gratuità, le formule speciali sono aggiornate annualmente dalla Giunta comunale, in fase di approvazione del Bilancio.

• Attività didattica

I Musei riconoscono tra i propri fini quelli di "studio, educazione e di diletto", e intende proporsi quale strumento di educazione culturale e di sviluppo sociale al servizio del cittadino.

I Musei mettono a tal fine al centro della propria azione il mondo della scuola, promuovendo un rapporto sempre più stretto con le realtà scolastiche cittadine e del territorio, realizzando assieme ad esse iniziative ed attività didattiche che favoriscano rapporti di familiarità ed amicizia tra gli studenti ed i Musei, da percepire come realtà viva in grado di stimolare la creatività e il senso di appartenenza, attraverso la storia artistica cittadina e i grandi autori di cui conserva le opere.

I Musei si impegnano a realizzare una collaborazione con le Istituzioni scolastiche locali, attraverso appositi Protocolli e programmi di attività, riconoscendosi come risorsa educativa da utilizzare nell'attività didattica, finalizzata alla formazione di una coscienza storica del patrimonio culturale cittadino, come fondamento della nostra identità comunitaria e quale momento rilevante nella formazione scolastica.

Art. 12

Funzioni e compiti in riferimento al contesto territoriale, nonché nell'ambito di una eventuale organizzazione in forma associata

I Musei cooperano, anche attraverso apposite convenzioni, con altri musei o enti operanti nel territorio o con musei ed enti affini per interessi tematici, in Italia o all'estero.

I Musei possono inoltre contrarre con altri musei ed enti accordi per la realizzazione di programmi a termine.

Art. 13

Attività di valorizzazione

1. I Musei promuovono iniziative di valorizzazione sia del patrimonio museale che dei beni Culturali del territorio, organizzando cicli di visite, conferenze, lezioni, itinerari e percorsi alla scoperta di realtà

meno note. Contenuti, modalità e tempi di svolgimento sono definiti di volta in volta a seconda dei pubblici di riferimento, al fine di offrire occasioni diversificate per un ritorno motivato I Musei da parte degli utenti abituali e incentivando le opportunità per coloro che per cause e motivazioni diverse non frequentano i musei.

2. I Musei, in accordo con gli altri enti territoriali di riferimento, con altri musei, con operatori turistici qualificati, promuove formule diversificate di facilitazione alla visita, destinate ai visitatori generici (italiani e stranieri) e al pubblico cittadino, e ne dà adeguata informazione e pubblicizzazione attraverso i canali più appropriati.

3. I Musei con la propria programmazione aderiscono ad iniziative promozionali in ambito regionale e nazionale, usufruendo di campagne di comunicazione di ampio riscontro.

Art. 14

Attività espositive temporanee

1. I Musei riconoscono l'attività espositiva temporanea fra i servizi culturali primari rivolti al pubblico. Le politiche espositive dei Musei sono indirizzate, per il richiamo e l'interesse che rivestono a causa del loro carattere di novità e temporaneità, ad ampliare e rinnovare il contatto con il pubblico, a incentivare la conoscenza delle collezioni, attraverso la presentazione circoscritta di opere e oggetti posseduti dai Musei (nuove accessioni, restauri, rotazioni dei materiali conservati nei depositi).

Art. 15

Volontariato

I Musei sostengono e favoriscono la formazione di associazioni collaterali, di volontariato e senza fini di lucro, i cui scopi statutari siano esplicitamente in linea con la missione dichiarata nel presente Regolamento e preferibilmente aderenti a federazioni nazionali e internazionali. Allo scopo di ampliare e stabilizzare il bacino di utenza, di coinvolgere più soggetti nelle fasi organizzative degli eventi e di sostenere i Musei nella ricerca degli sponsor, con gli associati sono mantenuti rapporti continui e regolari.

Art. 16

Raccolta dati e osservazioni dei visitatori

1. Una costante attenzione viene dedicata da parte dei Musei ai dati ricavabili dalle rilevazioni giornaliere delle presenze dei visitatori, dai tabulati mensili e dai grafici statistici annuali, per una migliore comprensione dei flussi turistici e degli elementi sociali che sono alla base dei comportamenti dell'utenza.

2. Nella programmazione e nella definizione dei propri obiettivi di sviluppo, allo scopo di mantenere un rapporto costantemente aggiornato col pubblico nell'erogazione dei servizi ad esso destinati, interpretandone con puntualità le esigenze e rispettandone le attese, sono presenti con continuità strumenti di indagine (questionario) e vengono attivati con regolarità sistemi di verifica diversificati.

Art. 17

Sistema museale della città e del territorio

1. L'Amministrazione comunale assicura l'organizzazione, l'integrazione e lo sviluppo dei propri istituti e luoghi di cultura in un sistema museale cittadino al fine di garantirne in maniera coordinata e efficace le attività di gestione, di fruizione e di valorizzazione, rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale.

2. L'Amministrazione comunale, nello spirito delle finalità indicate dalla Legge Regionale n.19 del 31.1.2005, *Norme sul sistema regionale dei beni culturali*, in accordo con la Regione Toscana, gli enti statali e gli altri enti pubblici territoriali, assicura la disponibilità ad integrare nel proprio sistema museale cittadino istituti e luoghi di cultura di diversa pertinenza (statale, ecclesiastica, privata) rispettando linee di indirizzo, norme e standard tecnici definiti in ambito nazionale e regionale, per un'efficace gestione, fruizione e valorizzazione dei beni.

Art. 18

Carta dei servizi

L'azione dei Musei deve svolgersi secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, informazione agli utenti.

A tal fine, il Direttore del Museo è incaricato della redazione della Carta dei servizi, che identifica, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, gli specifici servizi erogati con indicazione degli standard attesi e delle modalità di tutela dei diritti degli utenti.

I Musei, promuovono le opportune ricerche per:

- acquisire elementi sul gradimento degli utenti per i servizi offerti (reclami; questionari anche online), con riferimento al rispetto degli standard di qualità stabiliti;
- affinare gli strumenti di valutazione dell'affluenza del pubblico.

La Carta dei servizi, previa approvazione da parte della Giunta sarà resa pubblica attraverso sistemi di accesso remoto (sito ecc.) e mediante distribuzione a chiunque ne chiedi copia.

Art. 19

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto necessario e non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme in materia e ogni altra disposizione pertinente della legislazione regionale, nazionale e comunitaria.